

Cap. IX

Ammissione alla Congregazione e formazione religiosa

I - Pastorale delle vocazioni.

78. *Impegno per le vocazioni.*

La Congregazione accoglie le vocazioni come dono del Signore, ne promuove e segue con sollecitudine la crescita e la formazione, perché il carisma di san Girolamo possa svilupparsi a favore della Chiesa e dei poveri. Tutte le comunità e i singoli religiosi, per ottenere da Dio questa grazia, si impegnino nella pastorale delle vocazioni con la preghiera al padrone della messe¹, la testimonianza della vita nella gioia e nell'unione fraterna², la proposta della nostra vocazione e la cura di quanti ad essa sono attratti.

A. Religiosi addetti alla pastorale delle vocazioni.
Per suscitare la responsabilità di tutti nella promozione delle vocazioni e perché essa sia attuata in modo organico, i superiori maggiori scelgano

religiosi idonei. La loro attività sia svolta con cura e discrezione e sia coordinata da un promotore generale, nominato dal preposito generale, con il parere del suo consiglio.

B. Iniziative.

Nella pastorale delle vocazioni i nostri religiosi collaborino alle iniziative promosse sia da parte della Congregazione che della Chiesa locale. In modo particolare curino la formazione cristiana dei giovani per aiutarli a discernere e a seguire generosamente la chiamata del Signore.

C. Seminario minore.

Gli adolescenti, che dimostrano una certa propensione alla nostra vita e che manifestano buone attitudini, possono essere accolti in istituti idonei o seminari minori, sino a quando abbiano raggiunto una maturità sufficiente per essere ammessi al probandato.

D. Scopo e ambiente.

Scopo del seminario è di orientare gli adolescenti ad un generoso servizio a Cristo e ai fratelli, nella progressiva scoperta della vocazione in un ambiente adatto alle esigenze dell'età. I superiori tengano anche presente la necessità di una graduale esperienza delle realtà umane¹, in modo che sia favorito lo sviluppo della persona, soprattutto sul piano affettivo.

E. Formazione spirituale.

Mediante una idonea direzione spirituale gli adolescenti siano formati a seguire Cristo con animo generoso e cuore puro¹. Essi siano avviati alla lettura e meditazione della Parola di Dio, all'Eucaristia e alla penitenza, alla preghiera personale, ad una filiale devozione alla Vergine Maria e al servizio del prossimo.

78 ¹Mt 9, 38; ¹Lett 3; ²OT 2; PC 24.

78D ¹OT 3.
78E ¹OT 3.

II - Formazione dei religiosi.

79. *Scopo della formazione somasca.*

La Congregazione, mediante l'azione formativa, intende aiutare i candidati alla vita religiosa a riconoscere la loro vocazione come dono di Dio e a maturare la propria offerta a Cristo nello spirito di san Girolamo con una risposta libera e totale. A questo scopo essi sono gradualmente introdotti nella vita della Congregazione con la pratica dei consigli evangelici, la vita comune e l'esperienza della nostra attività apostolica.

80. *Responsabili della formazione.*

La formazione alla vita religiosa si attua secondo le indicazioni delle costituzioni e regole e dei capitoli, mediante l'opera dei superiori maggiori e dei religiosi direttamente preposti. Il preposito generale, che è il primo responsabile dell'opera formativa, e gli altri superiori maggiori curano soprattutto la scelta e la preparazione dei religiosi a cui affidare tale compito, ne verificano il lavoro nelle diverse fasi e seguono i giovani in questo periodo. I religiosi preposti alla formazione procurano di aggiornarsi convenientemente, siano convinti ed entusiasti della vocazione, agiscano con prudenza ed equilibrio in unità di spirito e di azione con i superiori,

siano fedeli al magistero della Chiesa e infondano tale fedeltà nell'animo dei giovani.

81. *Curricolo formativo.*

I periodi della formazione dei nostri religiosi sono il probandato, il noviziato e il postnoviziato.

III - Probandato.

82. *Finalità.*

I candidati che hanno espresso il desiderio di intraprendere la nostra vita sono accolti nel probandato. Esso ha lo scopo di verificare le loro attitudini e di prepararli al passaggio dalla vita del mondo alla totale disponibilità a Dio; si svolge in comunità appositamente designate, secondo le direttive dei superiori maggiori e si conclude con l'ingresso in noviziato.

A. *Durata e caratteristiche.*

Durante il probandato, che dura di norma dodici mesi, si favorisca con discrezione l'adeguato accostamento del probando al fine, allo spirito e alla missione apostolica della Congregazione, così da disporlo opportunamente al noviziato.

B. *Attività formativa.*

L'attività formativa del probandato sia affidata ad un religioso, che agisca sotto la guida del superiore e in unione con i confratelli. Essa si svolga secondo apposite norme che tengano conto delle caratte-

ristiche dei luoghi e dei candidati, specialmente se si tratta di vocazioni adulte.

C. Studi prima del noviziato.

La preparazione culturale del periodo che precede il noviziato si svolga in conformità ai programmi scolastici dei diversi paesi e, per quanto è possibile, si concluda con il conseguimento dei rispettivi titoli.

IV - Noviziato.

83. *Finalità.*

Il noviziato segna l'inizio della vita in Congregazione, ha lo scopo di aiutare il giovane a maturare una conoscenza più profonda della chiamata di Dio e di iniziarlo alla nostra vita religiosa; consente inoltre di verificarne l'intenzione e l'idoneità.

84. *Costituzione.*

Spetta al preposito generale con il voto deliberativo del suo consiglio costituire, erigere, sopprimere il noviziato o trasferirlo in altra sede. In via eccezionale il preposito generale con il consenso del consiglio può autorizzare il candidato a compiere validamente il noviziato in una casa diversa da quella stabilita, sotto la direzione di un religioso esperto che svolga il compito di maestro.

85. *Maestro.*

Il padre maestro è il responsabile diretto della formazione. È nominato dal preposito generale con il voto deliberativo del consiglio su proposta del superiore maggiore competente; deve essere sacerdote di voti solenni. È compito del padre maestro curare nei novizi la formazione religiosa corrispondente alle finalità della Congregazione, stimolare in loro un intenso amore per il genere di vita che hanno scelto, istruirli nelle costituzioni e regole e aiutarli a superare gli ostacoli che impediscono il progresso nella virtù.

A. *Vicemaestro.*

Il padre maestro può essere coadiuvato da un vicemaestro e può avvalersi, d'intesa con i superiori maggiori, della collaborazione di esperti.

B. *Superiore, maestro, novizi.*

Tra il superiore, il maestro e i novizi regni unione di intenti e di cuore. Dell'opera di formazione il padre maestro risponde unicamente ai superiori maggiori, alle cui direttive uniformi la sua azione. Per gli atti comuni dipenda dal superiore locale, con il quale anche concordi le attività a cui partecipano i novizi.

C. *Interessamento dei superiori.*

I superiori maggiori seguano il lavoro formativo dei novizi mediante contatti personali e avvalendosi delle relazioni inviate periodicamente dal padre maestro.

D. *Collaborazione dei religiosi.*

Tutti i religiosi collaborino all'opera formativa dei

novizi con la testimonianza della vita e la preghiera. In modo

particolare si sentano impegnati quelli della comunità in cui è inserito il noviziato.

E Rapporti con i religiosi.

Il carattere particolare del noviziato esige per i novizi una certa separazione dagli altri religiosi della casa. I rapporti con loro, con quelli delle altre comunità e gli estranei siano regolati dal padre maestro.

86. *Formazione dei novizi.*

Il novizio sia guidato alla pratica delle virtù umane e cristiane e introdotto nella via della perfezione mediante la vera umiltà, l'ardore della carità e il rinnegamento di sé. Sia formato alla lettura e meditazione della Parola di Dio, allo studio della vita spirituale e avviato alla dottrina e alla pratica dei consigli evangelici. Sia istruito nella spiritualità, storia e caratteristiche della Congregazione ed esercitato nel suo modo di vivere¹.

A. Studi e apostolato.

Durante il noviziato è sospeso il corso normale degli studi. Con il consenso del superiore maggiore competente si possono coltivare forme di apostolato nella misura e nei modi che il padre maestro giudica opportuni.

87. *Ammissione al noviziato.*

L'ammissione del probando al noviziato spetta al superiore maggiore competente.

86 ¹ES16.

A. Formalità.

Chi aspira ad essere ammesso al noviziato, ne faccia domanda scritta al superiore maggiore competente. A questi il superiore locale, dopo essersi assicurato che esistano le condizioni richieste dal diritto comune per la valida e lecita ammissione e dopo aver sentito il parere della comunità del probando, invii una relazione contenente dati e informazioni utili. Gli atti relativi alla ammissione siano conservati nell'archivio della provincia; copia di essi sia inviata al preposito generale e alla casa di noviziato.

B. Requisiti.

Il candidato al noviziato abbia l'età richiesta e sia idoneo per costituzione fisica, maturità, capacità di sostenere la nostra vita e cooperare alla missione della Congregazione. I superiori si accertino inoltre sulle motivazioni che lo inducono ad entrare nella nostra famiglia religiosa.

C. Inizio.

Il noviziato incomincia con l'accoglienza del novizio nella comunità religiosa, il suo affidamento da parte del superiore al padre maestro e la consegna del crocifisso. Nel tempo che il padre maestro giudica opportuno, il novizio attenda ad un conveniente periodo di esercizi spirituali.

88. *Durata.*

Il noviziato dura dodici mesi.

Lo rendono invalido le assenze, sia continue che interrotte, che superano complessivamente i tre mesi; le assenze superiori ai quindici giorni devono essere supplite.

89. *Dimissione.*

Il novizio può lasciare liberamente il noviziato; prima di prendere questa decisione si consulti con persone prudenti. Chi non è ritenuto idoneo alla vita religiosa e non presenta chiari segni di buona indole e perseveranza, sia dimesso, dopo essere stato interrogato e ascoltato; la dimissione spetta al proprio superiore maggiore.

90. *Conclusioni.*

Il noviziato si conclude con la professione semplice. Qualora perdurasse qualche dubbio sulla idoneità del novizio, il superiore maggiore competente può autorizzare la proroga fino a sei mesi.

A. *Privilegi del novizio.*

Il novizio gode dei benefici e delle grazie spirituali concesse alla Congregazione. In articulo mortis può emettere la professione dei voti, che però non riveste valore giuridico.

V - Professione religiosa.

91. *Professione temporanea.*

La professione temporanea dei voti di castità, povertà e obbedienza rende membri effettivi della Congregazione e obbliga all'osservanza delle costituzioni e regole e di tutte le altre norme.

92. *Ammissione alla professione temporanea.*

Il novizio che desidera emettere la professione temporanea rivolge domanda scritta al superiore maggiore competente. Questi, avuto il parere del consiglio del superiore della comunità interessata e le prescritte documentazioni, ottenuto il consenso del suo consiglio, ammette alla professione. Tale decisione è confermata dal preposito generale.

93. *Durata.*

La professione semplice viene emessa per tre anni; può essere rinnovata per un secondo triennio e, se la necessità lo richiede, anche per un terzo. La sua durata complessiva non può tuttavia superare i nove anni.

94. *Atti richiesti prima della professione.*

Prima della professione semplice il novizio provveda alla cessione della amministrazione dei beni e del loro uso ed usufrutto, secondo le disposizioni del diritto comune e proprio. Sottoscriva inoltre la dichiarazione di emettere liberamente i voti.

A. *Modifiche alle disposizioni sui beni.*

Per modificare le disposizioni riguardanti la cessione della amministrazione dei beni, del loro uso ed usufrutto occorre una giusta causa e la licenza del proprio superiore maggiore.

95. *Rinnovazione della professione.*

Per rinnovare la professione temporanea il religioso rivolge domanda scritta al superiore maggiore competente. Questi, avuto il parere del consiglio del superiore della comunità interessata e le prescritte documentazioni, ottenuto il consenso del suo consiglio, ammette alla professione. Tale decisione è confermata dal preposito generale.

96. *Professione perpetua.*

Con la professione perpetua il religioso si consacra per sempre al servizio di Dio e della Chiesa, è inserito definitivamente nella Congregazione, rinuncia alla proprietà dei beni materiali e acquista diritti e doveri secondo il diritto comune e proprio. Il religioso che desidera emettere la professione perpetua rivolge domanda scritta al superiore maggiore competente. Questi, avuto il parere del consiglio del superiore della comunità interessata e le prescritte documentazioni, ottenuto il consenso del suo consiglio, ammette alla professione. Tale decisione è ratificata dal preposito generale

con il consenso del suo consiglio. La rinuncia alla proprietà dei beni, prima che sia emessa la professione, avviene secondo le disposizioni del diritto comune e proprio.

A. *Norme e formalità.*

Prima della professione perpetua il religioso attenda per un congruo periodo di tempo ad una preparazione spirituale più intensa, secondo le modalità stabilite dai superiori maggiori. Avvenuta la professione, il superiore maggiore comunichi la notizia al parroco del luogo ove è stato celebrato il battesimo.

97. *Requisiti per l'ammissione.*

Per la valida e lecita ammissione alla professione, sia semplice che solenne, si osservi quanto richiesto dal diritto comune e proprio.

98. *Formula della professione.*

Nel nome della Santissima Trinità
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Nella ferma volontà
di offrirmi totalmente a Dio,
che mi ha chiamato
a seguire più da vicino Cristo,
ad imitazione di san Girolamo Emiliani,
io...
davanti a te, padre...
in piena libertà
per tre anni (o: in perpetuo)
faccio voto di castità, povertà e obbedienza

e mi impegno
a vivere in fraterna comunione
e a svolgere la missione apostolica
secondo le costituzioni della Congregazione somasca.
Il Signore onnipotente e misericordioso
accolga questa mia offerta
nella sua infinita bontà
e con la grazia dello Spirito Santo,
per l'intercessione di Maria Madre degli orfani,
mi conceda di essere fedele.

A. *Rito.*

Il rito della professione è contenuto nel rituale. Riceve la professione il preposito generale direttamente o per mezzo di un delegato.

B. *Conservazione degli atti.*

L'atto di professione sia scritto sul libro delle professioni o sul libro degli atti della casa. Copia firmata dell'atto di professione, della dichiarazione e della rinuncia all'amministrazione e alla proprietà dei beni sia inviata agli archivi generale e provinciale.

VI - Postnoviziato.

99. *Finalità.*

Il postnoviziato ha lo scopo di aiutare i religiosi a sviluppare e consolidare la loro formazione mediante l'esperienza diretta della vita e dell'apostolato della Congregazione. Inizia immediatamente dopo il noviziato e ha la durata di almeno un triennio.

100. *Formazione.*

Il postnoviziato sia scuola

di carità fraterna e di vita comunitaria,
dove i religiosi sono formati
alla diligente osservanza
delle costituzioni e delle regole.
Durante questo periodo si riprendono gli studi,
integrati da attività apostoliche.
101. *Organizzazione.*

Il primo periodo del postnoviziato
abbia una durata non inferiore ai due anni;
si svolga in una casa appositamente designata,
sotto la guida di un religioso,
coadiuvato dai confratelli
in spirito di comune responsabilità.
Stabilire la casa per il postnoviziato
e nominare il religioso incaricato
spetta al preposito generale
con il voto deliberativo del suo consiglio
su proposta del superiore maggiore competente.
Per il religioso incaricato
si richiedono gli stessi requisiti
che per il maestro del noviziato.

A. *Studi ed esperienze di apostolato.*

Nel postnoviziato i religiosi iniziano gli studi di filosofia e teologia o di altre discipline, secondo le inclinazioni di ciascuno e le disposizioni dei superiori. Tali studi siano integrati in modo organico dalla conoscenza della spiritualità somasca e della storia della Congregazione. Le esperienze di apostolato, a cui sono iniziati, siano condotte in modo da non ostacolare la formazione e gli studi.

B. *Conclusione del postnoviziato.*

Al termine del postnoviziato il religioso riconosciuto idoneo può emettere la professione perpetua. Sia cura dei superiori garantire il proseguimento della formazione per coloro che non l'abbiano emessa.

VII - Studi.

102. *Studio e formazione.*

Lo studio delle discipline sia sacre che profane è mezzo necessario per un apostolato efficace. I nostri religiosi lo ritengano un elemento importante della loro formazione e vi si applichino con serietà e impegno. È dovere dei superiori provvedere con sollecitudine a tutto ciò che riguarda lo studio dei religiosi, in modo che vi possano attendere con interesse e profitto¹.

A. *Preparazione specifica.*

I nostri religiosi, secondo le attitudini e con il consenso dei superiori, siano avviati anche agli studi richiesti dalle particolari mansioni apostoliche, a cui possono essere chiamati.

B. *Aggiornamento.*

Non solo nel periodo degli studi, ma durante tutta la vita, i religiosi si preoccupino di perfezionare la propria cultura per potersi inserire con frutto nella vita della Chiesa e degli uomini del loro tempo.

102 ¹C1626 802.

VIII - Ordini sacri.

103. *Formazione dei candidati.*

I religiosi chiamati agli ordini sacri ricevano una preparazione spirituale e intellettuale adeguata all'esercizio del ministero. È compito dei superiori maggiori stabilire la casa di studentato e provvedervi responsabilmente, impegnando religiosi validi per dottrina, esperienza pastorale e formazione spirituale.

104. *Studi per il sacerdozio.*

Lo studio della filosofia e della teologia si svolga secondo le disposizioni emanate dall'autorità ecclesiastica. Si dia importanza alla formazione pastorale, che deve essere particolarmente curata nel periodo del diaconato e dopo l'ordinazione sacerdotale.

105. *Ammissione ai ministeri e agli ordini.*

Ammettere ai ministeri e agli ordini sacri spetta al superiore maggiore competente della struttura a cui il religioso appartiene, con il consenso del suo consiglio. Circa i requisiti, l'età dei candidati e gli interstizi, gli esami e gli esercizi spirituali si osservino le prescrizioni del diritto.

A. *Responsabilità dei superiori.*

I superiori che presentano al vescovo i religiosi

ordinandi, consapevoli che su di essi ricade la responsabilità circa la sufficiente preparazione dei candidati, usino la necessaria prudenza e diligenza.

B. Formalità.

Il religioso, che intende accedere ai ministeri e agli ordini sacri, rivolga domanda scritta al superiore maggiore competente, al quale sia pure inviata dal superiore della casa una relazione accompagnata dal voto consultivo del consiglio del superiore.

C. Atti connessi con il diaconato.

Prima di accedere al diaconato il religioso deve emettere e sottoscrivere il giuramento prescritto dalla Sede Apostolica. Avvenuta l'ordinazione, il superiore maggiore ne comunichi la notizia al parroco del luogo in cui l'ordinando ha ricevuto il battesimo. Allo stesso venga data comunicazione anche dopo l'ordinazione presbiterale.

D. Conservazione della documentazione.

Copia della domanda, della relazione del superiore locale, dell'atto di ammissione, del giuramento e del documento comprovante l'avvenuta ordinazione si conservi nell'archivio generale e provinciale.

IX - Formazione permanente.

106. Importanza.

La Congregazione offre ai religiosi la possibilità di un continuo rinnovamento per favorire la loro crescita nella vocazione, la revisione seria e approfondita della vita consacrata e della missione apostolica

e l'impegno nella propria offerta a Dio e ai poveri.

A. Responsabili.

Il religioso è il diretto responsabile della propria formazione per tutta la durata della sua vita. I superiori lo aiutino con iniziative opportune e ne favoriscano la partecipazione.

B. Modi.

La formazione permanente si realizza soprattutto nella comunità locale. Inoltre, per un rinnovamento ispirato al carisma della Congregazione, si organizzino corsi guidati da persone esperte ed esercizi spirituali. Una più intensa riflessione e accurata verifica accompagnino particolari momenti della vita religiosa, secondo i tempi e le modalità stabilite dai superiori maggiori.

X - Aggregazione alla Congregazione.

107. Aggregati.

Considerata la multiforme attività che si svolge nelle nostre case, possono essere aggregati alla Congregazione sacerdoti e laici di vita cristiana fervorosa, idonei a vivere in comunità e ad assumervi particolari compiti¹. L'aggregazione è concessa dal preposito generale su proposta del superiore maggiore competente.

108. Diritti e doveri.

Chi desidera essere aggregato alla Congregazione, dopo un congruo periodo di prova,

107 ¹C1626 347

è tenuto a vincolarsi mediante promessa formale e a vivere secondo le nostre costituzioni e regole. L'aggregato può emettere dinanzi al superiore locale i voti privati di castità, povertà e obbedienza, il cui obbligo dura fino a quando rimane con noi¹. Egli diventa membro della comunità e gode di tutti i benefici della Congregazione, eccetto quelli connessi con la professione dei voti.

109. *Atto che accompagna l'aggregazione.*

Prima dell'aggregazione sia sottoscritto un atto, in cui siano espresse le condizioni richieste dai singoli casi.

110. *Aggregazione di chi ha compiuto il noviziato.*

Chi al termine del noviziato, benché ritenuto idoneo alla nostra vita, non si sentisse di emettere la professione dei voti, può chiedere di essere accolto nella Congregazione come aggregato. Se in seguito desiderasse emettere la professione, può esservi ammesso a norma del diritto comune.

111. *Cessazione dell'aggregazione.*

L'aggregato può lasciare liberamente la Congregazione, come per giusti motivi può essere dimesso. Con ciò stesso cessano ogni vincolo e ogni obbligazione contratta.

108 ¹ C1626 351.

Cap. X

Sospensione e cessazione degli obblighi della vita religiosa

112. *Temporanea permanenza fuori della casa religiosa.*

I religiosi, che per particolari motivi avessero ottenuto facoltà di vivere temporaneamente fuori della casa religiosa, siano seguiti con sollecitudine e carità. Il permesso di assenza dalla casa religiosa o l'indulto di escaustrazione, come la situazione giuridica che ne deriva, sono regolati dal diritto comune.

113. *Abbandono della Congregazione.*

Se un religioso si trovasse in grave difficoltà circa la sua vocazione, si valga di tutti i mezzi per superarla e la comunità gli renda più facile, con l'affetto fraterno e la preghiera, la ricerca della volontà di Dio. Alla scadenza dei voti un religioso può liberamente lasciare la Congregazione, oppure non essere ammesso alla rinnovazione o alla professione perpetua. Per l'uscita e la dimissione di un religioso, sia di voti temporanei che perpetui,

si seguano le norme stabilite dal diritto comune.
A chi abbandonasse la Congregazione
per propria iniziativa o perché dimesso
non venga meno l'amicizia
e la comprensione dei fratelli.

114. *Riammissione alla Congregazione.*

Le norme per riammettere nella Congregazione
coloro che, dopo averla abbandonata,
chiedono di tornare a farne parte,
sono stabilite dal diritto comune.
Spetta al preposito generale
con il consenso del suo consiglio
determinare le modalità per la riammissione.

115. *Correzione e pene.*

In caso di grave mancanza pubblica e accertata
il superiore maggiore corregga il religioso
doverosamente e con carità,
dopo averlo ascoltato
e dopo aver sentito il parere dei consiglieri
se le circostanze lo esigono.
Qualora si trattasse di colpe,
per le quali sono previste pene dal diritto comune,
mentre provvede di conseguenza,
si adoperi per il bene spirituale del confratello
e procuri che la vita della comunità
non ne risenta turbamento.